

## **REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLE ASSEMBLEE PROVINCIALI, DEL SEGRETARIO PROVINCIALE E DEGLI ORGANI LOCALI DEL PARTITO DEMOCRATICO.**

### **ART. 1** *(efficacia)*

Il presente regolamento fa seguito a quello relativo alle procedure per lo svolgimento del tesseramento, approvato dalla Direzione regionale il 9 ottobre 2008, del quale va considerato parte integrante. Ne consegue che gli articoli contenuti in questo documento abrogano le parti normate diversamente dal precedente.

### **ART. 2** *(scadenze)*

Le elezioni primarie per il Segretario e l'Assemblea Provinciale, nonché per i Segretari di Circolo si terranno il 25 gennaio 2009.

Con decisione degli organi provinciali, da assumersi entro il 22 corrente mese, le elezioni primarie possono tenersi anche nelle date dell'11 e del 18 gennaio 2009.

Rimane fermo il rispetto delle scadenze propedeutiche previste dal precedente regolamento sul tesseramento, e segnatamente il termine per la presentazione delle candidature a Segretario provinciale – 15 giorni prima del voto – e quello ultimo per fissare la platea degli aventi diritto al voto – una settimana prima delle primarie.

Il giorno successivo alle scadenze del tesseramento e dell'iscrizione all'albo ai fini del diritto di voto attivo tutti gli elenchi devono essere consegnati, dai circoli, agli uffici provinciali, pena l'esclusione del diritto di voto. Gli elenchi definitivi devono essere riconsegnati ai circoli, e da questi affissi nel luogo dove si voterà, due giorni prima del voto.

### **ART. 3** *(elettorato attivo e passivo)*

L'elettorato attivo è riservato alle iscritte e agli iscritti all'Albo degli elettori regolarmente registrati al settimo giorno precedente del voto. L'elettorato passivo è riservato alle iscritte e agli iscritti al Partito al momento della presentazione delle liste.

### **ART. 4** *(dimensione assemblee provinciali)*

Il numero dei componenti da eleggere nelle Assemblee provinciali è determinato dagli organi provinciali entro il 22 dicembre p.v..

### **ART. 5** *(circoscrizione elettorale)*

La ripartizione dei componenti delle Assemblee provinciali avviene sulla base dei collegi provinciali.

Fanno eccezione quei Comuni capoluoghi nei quali, per la particolare conformazione dei collegi provinciali, sovrapposti in più circoscrizioni e/o a cavallo di Comuni diversi, si farà riferimento non al collegio ma alla circoscrizione.

Altra eccezione, sempre a proposito dei Comuni medio-grandi, articolati amministrativamente per circoscrizione, può riguardare la possibilità di far coincidere il collegio con l'ambito territoriale del Circolo.

Nelle province in cui si vota per il rinnovo del Consiglio provinciale, con maggioranza qualificata, l'Assemblea provinciale può decidere, nella seduta in cui dovrà procedere a fissare il numero della propria Assemblea provinciale, un collegio elettorale di ambito diverso da quello provinciale (per esempio, quello camerale).

L'adozione di tale modifica non dovrà comportare in alcun modo una alterazione del numero complessivo dei seggi assegnati al territorio.

#### **ART. 6** *(criterio per la determinazione numero eletti per collegio)*

Ad ogni collegio è assegnato il numero dei componenti da eleggere in ragione dei voti riportati dal PD alla Camera dei Deputati nelle elezioni politiche del 2008.

#### **ART. 7** *(composizione liste)*

Le liste per l'elezione delle Assemblee provinciali devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere nei relativi collegi e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a cinquanta.

A pena di inammissibilità, le liste devono essere composte alternando candidati di sesso diverso.

A pena di inammissibilità, se il numero di liste tra loro collegate in ambito provinciale è pari, non più della metà di tali liste possono avere come capolista persone dello stesso sesso. Se il numero di liste tra loro collegate in ambito circoscrizionale è dispari, la differenza di numero tra capolista di sesso diverso non può essere superiore ad una unità.

#### **ART. 8** *(presentazione candidatura assemblea provinciale)*

Le candidature nei collegi provinciali sono presentate alla Commissione Provinciale per le Adesioni.

Non è possibile candidarsi in più di un collegio provinciale per l'elezione dell'Assemblea provinciale.

#### **ART. 9** *(presentazione liste)*

La lista per l'Assemblea provinciale è valida se accompagnata dai seguenti documenti:

- a) Nome della lista;
- b) Indicazione di un referente provinciale della lista, corredata dalla corrispondente dichiarazione di accettazione del ruolo di referente da parte di quest'ultimo;
- c) Indicazione della persona che la lista sostiene come candidato alla carica di Segretario provinciale, corredata dalla corrispondente dichiarazione d'accettazione da parte di quest'ultimo.

Non è possibile sottoscrivere più di una lista.

**ART. 10** (*termine per la presentazione delle candidature*)

Le liste devono essere presentate alla Commissione Provinciale per le Adesioni nei termini di tempo previsti per la presentazione delle candidature alla carica di segretario provinciale.

**ART. 11** (*clausola di decadenza della lista*)

Le liste collegate ad uno dei candidati alla segreteria provinciale devono essere presentate in almeno metà dei collegi provinciali, pena la decadenza della lista.

**ART. 12** (*presentazione della candidatura a segretario*)

Le dichiarazioni di candidatura alla carica di segretario provinciale sono presentate alla Commissione provinciale per le Adesioni e devono contenere, allegati, un programma politico ed un numero di firme pari al 10% degli iscritti, con un massimo di 1000. Le firme, essendo a quella data (15 giorni prima del congresso) in corso il tesseramento (che si sospenderà ad una settimana dal voto), potranno essere depositate, pena la decadenza della candidatura, entro il termine previsto per la fissazione della platea degli aventi diritto al voto (sette giorni prima del congresso).

**ART. 13** (*presentazione politica delle candidature e norme di comportamento dei candidati*)

L'assemblea provinciale deve promuovere almeno una iniziativa esterna al fine di consentire una presentazione pubblica dei candidati e dei loro rispettivi programmi. Nella manifestazione dovrà essere garantita una condizione di assoluta parità.

Al fine di contenere la campagna elettorale entro limiti di sobrietà, non è ammessa la pubblicazione né a pagamento, né gratuitamente, di messaggi pubblicitari o di propaganda elettorale su mezzi radiotelevisivi, testate giornalistiche, ecc... E' ammessa la comunicazione elettorale tramite messaggi telefonici (sms) ed e-mail.

Un apposito regolamento, verrà emanato dalla Tesoreria regionale.

**ART. 14** (*orario operazioni di voto*)

Per essere ammessi al voto, che si svolgerà in un'unica giornata, dalle ore 8 alle ore 20, occorre esibire un documento di identificazione.

**ART. 15** (*organi tecnici e controversie*)

Le Commissioni regionale e provinciali per le adesioni svolgono le funzioni di ufficio tecnico amministrativo di pari livello (ex UTAR ed ex UTAP).

Successivamente alla presentazione dei candidati a Segretario e alla lista ognuno di questi se già non rappresentato inserirà un proprio delegato.

Eventuali controversie non risolte dalla commissione territorialmente competente sono demandate a quella di livello immediatamente superiore.

**ART. 16** (*seggio elettorale*)

Un seggio è validamente costituito se formato da almeno tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, nominato dalle UTAP.

Gli scrutatori saranno nominati dai rappresentanti delle liste.

Nel caso in cui, all'apertura del seggio, dovesse verificarsi l'assenza di componenti fino a mancare il numero minimo di tre, il presidente provvederà alla surroga sulla base di un apposito Albo di supplenti licenziato dalla commissione provinciale il giorno precedente l'insediamento del seggio, che avverrà alle ore 16 del giorno prima del congresso.

Ogni lista può esprimere fino a due membri supplenti.

**ART. 17** (*scheda, voto e scrutinio*)

Le schede di voto, in formato cartaceo, sono predisposte a cura della Commissione Provinciale per le Adesioni.

Le schede contengono una colonna per ciascuna lista, all'interno della quale sono presenti, nell'ordine, dall'alto in basso, i nomi dei candidati di collegio, preceduti dal candidato alla carica di Segretario provinciale sostenuto dalla lista.

Gli elettori possono esprimere un unico voto in un'unica colonna di ciascuna scheda.

Il voto si considera valido se il segno, croce o barra, è apposto in qualsiasi punto della colonna, purchè non consista in un segno diverso, tale da rendere riconoscibile il voto. In quest'ultimo caso, il voto deve essere annullato in quanto espresso in violazione del principio della segretezza.

Sono considerate non valide le schede sulle quali sono stati espressi segni di votazione che ricadono su due o più colonne.

Lo scrutinio inizia subito dopo il voto dell'ultimo elettore presente nel seggio al momento della chiusura.

Si procede prima allo scrutinio delle schede per l'elezione dell'Assemblea provinciale.

#### **ART. 18** *(sistema elettorale)*

Il sistema elettorale adottato per determinare l'assegnazione degli eletti nella Assemblea provinciale è quello c.d. "imperiali", già adottato nelle primarie del 14 ottobre 2007.

#### **ART. 19** *(elezione dei segretari provinciali)*

La prima riunione dell'Assemblea provinciale è convocata dal Segretario regionale, che la presiede personalmente o tramite un proprio delegato, entro 15 giorni successivi alle elezioni.

In occasione della prima riunione, in caso di più di due candidati, qualora vi sia una maggioranza assoluta di componenti eletti a sostegno di uno dei candidati a Segretario provinciale, il presidente dell'Assemblea lo proclama eletto; in caso contrario, il Presidente indice in quella stessa seduta un ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti eletti e proclama segretario provinciale il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti validamente espressi

In caso di parità, si ripeterà il ballottaggio ed in caso di ennesima parità l'Assemblea provvederà a determinarsi altrimenti.

#### **ART. 20** *(elezione del Segretario di Circolo)*

La dichiarazione di candidatura alla carica di Segretario di Circolo sono presentate alla Commissione provinciale per le Adesioni entro il terzo giorno antecedente il voto, unitamente ad una scheda di programma e ad un numero di firme compreso tra il 10 e il 20% degli iscritti.

Risulterà eletto il candidato che avrà riportato il maggior numero di voti.

#### **ART. 21** *(elezione organismi di Circolo)*

Il Segretario di Circolo convoca l'Assemblea degli iscritti entro 15 giorni dalle primarie che lo hanno eletto.

In apertura dei lavori, l'Assemblea procede a determinare – a maggioranza – il numero dei componenti del Comitato Direttivo di Circolo, rispettando la parità di genere.

Il Comitato Direttivo è eletto su proposta del segretario di Circolo, ma il 10% dell'Assemblea può richiedere di procedere all'elezione dell'organismo direttivo sulla base di liste contrapposte, con alternanza di genere.

**ART. 22** (*elezione degli organismi dell'Unione comunale e del Segretario*)

Nei Comuni con più Circoli sono istituite le Unioni Cittadine, le cui funzioni, di raccordo e di coordinamento dell'attività dei Circoli, sono quelle più compiutamente stabilite nello Statuto regionale.

E' compito dell'Assemblea provinciale, nella sua prima seduta, determinare il numero dei componenti il direttivo dell'Unione Comunale, assegnando ad ogni Circolo una quota di rappresentanza del 50% in ragione dei voti ottenuti dal PD alla Camera dei Deputati nelle elezioni del 2008 nell'ambito territoriale di competenza e del 50% in ragione degli iscritti.

Entro 15 giorni dalla determinazione del numero dei componenti il direttivo comunale, ogni Circolo dovrà eleggere i propri componenti in seno all'organismo cittadino.

I Circoli dell'Unione eleggeranno i propri rappresentanti in ragione del risultato elettorale conseguito in quella circoscrizione dalle liste nella elezione dell'Assemblea provinciale, così che il Comitato direttivo dell'Unione rispecchierà fedelmente l'equilibrio politico determinato dalla competizione congressuale appena conclusa.

Il Segretario dell'Unione viene eletto alla prima seduta del Direttivo comunale, convocata e presieduta dal Segretario provinciale entro 15 giorni dalla data dell'elezione dell'organismo cittadino.

Le candidature a Segretario saranno formalizzate ad inizio lavori e dovranno essere sostenute da almeno il 25% dei membri dell'organismo.

L'organismo, al termine della riunione, nella quale ogni candidato dovrà esprimere le linee e i contenuti sui quali ritiene debba impegnarsi il Partito nella fase politica che si apre con l'avvio della propria esperienza di direzione politica, si procederà al voto a scrutinio segreto.

Risulterà eletto a Segretario il candidato che otterrà il maggior numero di voti.

In caso di parità, si procederà come previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 20.

**ART. 23** (*mozione di sfiducia*)

Il Segretario di Circolo può essere motivatamente sfiduciato da una maggioranza di 2/3 del Comitato Direttivo. Se tale sfiducia viene ribadita in una apposita riunione convocata alla presenza del Segretario provinciale, questi, concludendo i lavori del Direttivo, fissa il percorso e la data del Congresso di Circolo.

Analogamente può essere mossa nei confronti del Segretario dell'Unione da parte dei 2/3 del Direttivo cittadino. In questo caso, il Segretario provinciale provvederà a convocare il Direttivo per decidere il percorso politico necessario per l'elezione di un nuovo Segretario

**ART. 24** (*regolamenti e circolari*)

Il presente Regolamento è stato redatto in conformità con lo Statuto regionale, il Regolamento regionale per il Tesseramento e le Circolari esplicative.

**ART. 25** (*norma finale*)

Il Segretario regionale, ove necessario, provvede ad emanare circolari esplicative del presente regolamento.

**Deliberazione conclusiva**

La Direzione regionale, nell'approvare il testo del presente regolamento, delibera contestualmente di demandare all'Assemblea regionale la decisione di introdurre tra le norme transitorie, in tema di elezione all'Assemblea provinciale, accanto al sistema delle liste rigide, quello delle preferenze.